

N. R.G. 12671/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILE

Il Giudice, in persona del dr. _____ ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. **12671/2018** del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 27/1/2021 e promosso da:

_____, con sede in _____ (C.F. e P. IVA

_____), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Bonaventura, (C.F. BNV BRN 81P14 C351O), giusta procura rilasciata su separato foglio congiunto, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., elettivamente domiciliata in _____, presso lo studio dell'Avv. _____

ATTRICE

contro

_____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (C.F. _____ con sede in _____, rappresentata e difesa dall'Avv. _____ (C.F. _____) nel cui studio sito in _____ n. 3 è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce alla comparsa di risposta

_____, nato a _____, 2, residente in _____ (C.F. _____), rappresentato e difeso dall'Avv. _____ (C.F. _____), con studio a _____

_____, in persona del liquidatore *pro tempore*, (P.I. _____), con sede in _____, rappresentata e difesa dall'Avv. I _____ (C.F. _____) con studio a _____, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di risposta

OGGETTO: cessione di azienda

CONCLUSIONI:

per l'attrice: "PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO

- accertare l'avvenuto trasferimento di fatto della proprietà/titolarità o comunque del godimento, dell'azienda di cui in narrativa dalla S alla dichiarare quest'ultima società tenuta a rispondere del credito vantato dalla in forza della sentenza n.3924/2017 resa dal Tribunale di Roma e per l'effetto, condannare la detta , in solido con la S e con il sig.r , al pagamento in favore della attrice delle somme tutte portate dalla citata sentenza pari a €.-
- per sorte capitale, €. per spese legali liquidate, oltre interessi di legge maturati e maturandi sulla sorte capitale dal 4/4/2013 al soddisfo e oltre spese di registrazione del provvedimento ancora in fase di tassazione;
- accertare per le causali di cui in narrativa la responsabilità ex art.2043 c.c. del sig.r nella sua qualità di legale rappresentate e titolare di quote sociali sia della sia della dichiarare il diritto della a ottenere il risarcimento dei danni così patiti e, per l'effetto, condannare il detto sig.r , in solido con la S e la al pagamento della somma di € - oltre gli ulteriori interessi legali che matureranno sulla sorte capitale d successivamente alla data odierna nonché oltre le spese di registrazione della sentenza n.3924/2017 ancora in fase di tassazione;
- dichiarare che la solidarietà nei confronti della opera con riferimento e in virtù della sentenza n.3924/2017 resa dal Tribunale di Roma e che per l'effetto il pagamento eseguito da qualsivoglia dei coobbligati, ovvero dall' in forza della detta sentenza n.3924/2017 oppure dalla e/o dal sig.r L. in forza della emittenda sentenza, ha effetto liberatorio nei confronti degli altri;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento"

per la convenuta : "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita; in ogni caso, rigettare le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa"

per il convenuta "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma
 -Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. /
 -nel merito rigettare le domande, perché infondate;
 -in ogni caso, condannare la società attrice a pagare una somma per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 ultimo comma.
 -Con vittoria di spese di giudizio"

per la convenuta : "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito
 -In via preliminare accertare e dichiarare la sussistenza di un giudicato tra le parti, per le medesime questioni. per quanto sopra esposto, oltre che la carenza di interesse ad agire nei confronti delle , quindi dichiarare la domanda proposta avverso inammissibile e/o improcedibile;
 -in ogni caso, e nel merito, rigettare le domande perché infondate;
 -condannare parte attrice a rifondere le spese legali di giudizio;
 -condannare parte attrice a corrispondere una somma – da determinarsi in via equitativa - per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc ultimo comma"

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 15/2/2018 e 4/4/2018 la _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale _____ e le società _____ e _____, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, esponendo in fatto:

- di aver agito in giudizio avanti al Tribunale di Roma con atto di citazione notificato in data 4/4/2013, N.R.G. 25153/13, avverso la _____ chiedendo la risoluzione del contratto di vendita di quattro autoveicoli Nissan Qashqai 1.5dci e tre autovetture Nissan Juke 1.5dci *inter partes* per inadempimento della convenuta e la conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma _____ a titolo di acconto versato e al risarcimento del danno, da liquidarsi in _____;
- che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3924/2017 del 15-28/2/2017, in accoglimento dell'azione proposta dalla _____ aveva dichiarato la risoluzione del contratto di cui sopra, con condanna della convenuta al pagamento della somma di _____ in favore dell'attrice;
- che la citata sentenza era stata notificata al procuratore costituito della _____ in data 7/3/2017 ed era passata in giudicato, quindi, il 18/5/2017, pertanto la s.r.l. _____ aveva notificato alla s _____ la sentenza munita della formula esecutiva apposta il 28/3/2017 e corredata del pedissequo atto di precetto;
- che in seguito la società attrice aveva chiesto procedersi al pignoramento mobiliare dei beni della _____ s presso la sede c _____, con esito negativo, in quanto _____ s aveva nella sostanza trasferito o, comunque, conferito il godimento dell'azienda da lei esercitata, avente ad oggetto "l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, il commercio elettronico, il noleggio e la locazione di autovetture..." a una nuova società denominata _____, creata *ad hoc*, all'evidente (ma vano) scopo di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto nei confronti della _____;
- che, in particolare, sino al 17/11/2016 vi era stata identità di sede legale (i _____) e unità locali (i _____) tra le due società, la _____ aveva continuato a svolgere, sotto l'insegna _____ la medesima attività svolta dalla _____ presso la stessa sede legale e la medesima unità locale, con identità dell'oggetto sociale. _____ era il legale rappresentante di entrambe le società;

- che la [redacted] rispondeva delle obbligazioni assunte dalla [redacted], essendo stata costituita, in ragione del 50% ciascuno, da [redacted] e [redacted], che risultavano, altresì, soci, in ragione del 50% ciascuno, della [redacted];

- che [redacted] era responsabile del danno subito dall'attrice, essendo stato senza soluzione di continuità il legale rappresentante delle società [redacted] e [redacted], essendo titolare del 50% delle quote sociali della s.r.l. [redacted] ed essendo stato sino al 20/7/2016 titolare del 50% delle quote sociali della [redacted], che aveva poi trasferito alla società [redacted], con sede in Cipro e, in qualità di legale rappresentante e socio, aveva curato la redazione e l'approvazione dei bilanci delle società [redacted] e [redacted], senza che, però, fosse dato sapere se fosse stato regolarmente appostato il debito nei confronti della [redacted], oltre ad aver curato le trattative precontrattuali tra le parti.

Tanto premesso, l'attrice concludeva come in epigrafe.

[redacted], costituitosi con comparsa del 22/5/2018, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che le società di capitali rispondono dei debiti esclusivamente con il proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 2462 c.c., non potendo i creditori sociali aggredire il patrimonio dei soci, se non, all'esito della liquidazione della società, dopo la cancellazione di questa dal Registro delle Imprese, limitatamente alla somma liquidata a favore del socio.

Il convenuto riteneva pertanto che l'attrice non poteva rivalersi sul suo patrimonio per soddisfarsi dei debiti della società; in subordine, deduceva di aver agito con correttezza quale legale rappresentante e liquidatore della s.r.l. [redacted], deducendo, inoltre, che non vi era stato alcun trasferimento di fatto dell'azienda tra le società [redacted] e [redacted], non essendo stati ceduti beni, attività, contratti, personale, dipendenti e che nessuna attività economica era stata trasferita dalla [redacted] alla [redacted] deducendo che quest'ultima aveva soltanto acquisito il marchio [redacted], marchio storico della capitale e contestava di aver mai agito spendendo la denominazione sociale [redacted].

La [redacted], costituitasi con comparsa del 22/5/2018, eccepiva il giudicato in ordine alla avversa pretesa di condanna al pagamento della somma di € [redacted] per effetto della emanazione della sentenza n. 3924/2017 del Tribunale di Roma, e la carenza di interesse ad agire dell'attrice.

La [redacted], costituitasi con comparsa del 22/5/2018, chiedeva il rigetto delle domande attoree, contestandone i presupposti di fatto e di diritto.

La convenuta negava, in particolare, che tra le società [redacted] e [redacted] fosse intercorso il trasferimento o l'affitto di azienda e contestava di aver mai utilizzato la denominazione della controparte, evidenziando che la s.p.a. [redacted] era stata posta in liquidazione il 31/7/2012, mentre la [redacted] era stata costituita il 17/12/2015.

Esperiti gli incumbenti preliminari, intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27/1/2021, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.

Con particolare riferimento alla *causa petendi*, la s.p.a. [redacted] chiede *principaliter* accertarsi e dichiararsi l'avvenuta stipulazione di un contratto di cessione o di affitto d'azienda tra le società [redacted] e [redacted], con conseguente condanna di entrambe, in solido con [redacted], quest'ultimo a titolo di responsabilità extracontrattuale, al pagamento della somma di [redacted] di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 3924/2017, oltre agli interessi ed alle spese ivi liquidati.

La domanda è fondata e merita accoglimento nei confronti della [redacted].

E' pacifico e risulta dagli atti che la [redacted] ha aderito alla proposta di acquisto formulata in data 26/10/2011 dalla s.p.a. [redacted] di quattro autovetture Nissan Qashqai 1.5dci e di tre automobili Nissan Juke 1.5dci, pattuendone la relativa consegna entro il mese di novembre 2011 per le prime quattro ed entro venti giorni per le altre tre e che l'attrice ha versato l'acconto c. [redacted] a mezzo bonifico bancario del 27/10/2011.

In seguito, verificatosi l'inadempimento della venditrice, la [redacted] intraprendeva il giudizio N.R.G. 25153/13, al cui esito il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3924/2017 del 15-28/2/2017, in accoglimento dell'azione proposta dalla [redacted], dichiarava risolto il contratto tra le suddette società e condannava la s.p.a. [redacted] al pagamento in favore della controparte della somma di [redacted].

Orbene, è fondata, per quanto di ragione, l'eccezione di giudicato sollevata dalla [redacted]:

con riferimento alla domanda attorea di condanna al pagamento della soma di [redacted] proposta nei suoi confronti.

Invero, con la citata sentenza n. 3924/2017 del 15-28/2/2017, il Tribunale di Roma ha condannato la [redacted] al pagamento in favore della odierna attrice della somma di € [redacted] per sorte capitale ec [redacted] per spese legali liquidate, oltre agli interessi di legge

maturati e maturandi sulla sorte capitale dal 4/4/2013 al soddisfo e alle spese di registrazione della sentenza ed è pacifico che la sentenza è passata in giudicato per la mancata tempestiva impugnazione, pertanto è inammissibile la riproposizione, nel presente giudizio, della domanda di condanna della s. al pagamento nei propri confronti della somma di € in solido con la , trattandosi di azione dello stesso tenore, per *petitum* e *causa petendi*, di quella già proposta con esito positivo per l'odierna attrice nel giudizio N.R.G. 25153/13.

Non sussiste, invece, il limite del giudicato in ordine alla domanda volta all'accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà dell'azienda da parte del in favore della , trattandosi di domanda proposta per la prima volta nel presente giudizio, in relazione alla quale le società convenute sono litisconsorti necessarie in quanto parti della prospettata cessione di azienda.

Va, inoltre, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da , poiché dalla lettura coordinata dell'atto di citazione e delle conclusioni emerge che la pretesa creditoria attorea non è rivolta al suddetto convenuto quale socio della , bensì a titolo di responsabilità aquiliana per le condotte indicate nel libello introduttivo attoreo poste in essere quale amministratore delle società ., pertanto risulta inconferente il richiamo del ai principi che regolano la scissione tra società commerciali e soci in tema di responsabilità patrimoniale.

Attiene alla valutazione di merito della domanda, invece, la verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria attorea verso i ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Ciò posto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., *ex plurimis*, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).

Nel merito, la domanda di accertamento del trasferimento dell'azienda di cui sopra è fondata.

Non osta alla configurabilità della cessione di azienda tra le società convenute la mancanza di prova scritta del relativo contratto, posto che l'obbligo di forma scritta *ad probationem* previsto dall'art. 2556 c.c. è rivolto ai contraenti, ma non i terzi, che non hanno la disponibilità del

relativo documento, in quanto non sono stati parte della cessione (cfr. Cass. civ. n. 6071 del 11/07/1987).

Tanto premesso, emerge dagli atti la prova che tra le società convenute è intervenuto un atto di cessione di azienda, avuto riguardo alle seguenti presunzioni gravi, precise e concordanti:

- sino alla data del 17/11/2016 entrambe le società avevano la sede legale in _____, viale _____ e l'unità locale in _____, via C _____, poi la società _____ ha trasferito la propria sede sociale in _____;

- la società _____ esercita la stessa attività svolta dalla società _____, utilizzando il marchio _____, utilizzato anche dalla società _____, come emerge dalle fatture n. 108 del 25/10/2011 e n. 107 del 25/10/2011 emesse nei confronti della odierna attrice. Si evidenzia, inoltre, che la società _____ non ha precisato con quali modalità e in quali circostanze abbia conseguito il diritto all'utilizzo del marchio _____, essendosi limitata ad affermare che tale marchio non è collegato alla società _____, circostanza risultata infondata alla luce delle fatture sopra menzionate;

la società _____ è stata costituita, *pro quota* del 50% ciascuno, da _____ e _____, che risultavano soci, sempre in pari quota del 50% ciascuno, della società _____.

Dagli elementi sopra menzionati è emersa la prova che la società _____ si trova nella disponibilità dell'azienda in precedenza detenuta dalla società _____, circostanza da cui si desume la stipulazione tra le parti di un accordo per la cessione dell'azienda, con conseguente applicabilità del capoverso dell'art. 2560 c.c. che, in caso di cessione di azienda, prevede la responsabilità del cessionario per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda, tra cui non è revocabile in dubbio che rientri il debito di _____ della società _____ nei confronti della società _____ di cui alla sentenza Tribunale di Roma n. 3924/2017 del 15-28/2/2017.

La società _____ va pertanto condannata al pagamento in favore della società _____ della somma di € _____ su cui decorrono gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, trattandosi di debito di valuta.

E' priva di pregio, invece, la domanda attorea di condanna delle società convenute al pagamento della somma di _____ a titolo di spese legali liquidate dal Tribunale di Roma con sentenza n. 3924/2017 del 15-28/2/2017, trattandosi di somma rispetto alla quale l'attrice detiene un titolo esecutivo giudiziale nei confronti della società _____, con conseguente inammissibilità della

domanda attorea volta alla duplicazione del titolo esecutivo, e rispetto alla quale è estranea la
che non ha partecipato al giudizio N.R.G. 25153/13.

E' infondata, invece, la domanda risarcitoria attorea proposta nei confronti di
ai sensi dell'art. 2043 c.c., in mancanza di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità
del danno asseritamente cagionato da all'attrice.

Giova premettere che non sussiste la competenza *ratione materiae* della sezione specializzata in
materia di impresa dell'adito Tribunale, posto che la pretesa risarcitoria dell'attrice nei confronti
di è stata proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. *tout court* e non ai sensi del
combinato disposto degli artt. 2476 e 2394 c.c., pertanto la vertenza è di competenza del
Tribunale in composizione monocratica.

Ebbene, ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e
2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui
inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur
sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al
fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid
pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita; in difetto di tale allegazione e
prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).

In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in
contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento
automatico e di un danno *in re ipsa*, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che
la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di
conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed
adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).

Nella specie difettano la prova della condotta illecita del del danno patrimoniale
sofferto dall'attrice, oltre che del nesso causale, non avendo la s. precisato quali
condotte del sarebbero lesive dei suoi diritti, essendosi limitata a menzionare lo
"svuotamento" della s.r, senza alcuna ulteriore specificazione circa le modalità
attraverso le quali ciò sarebbe avvenuto.

Non ricorrono, tuttavia, i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., essendo peraltro il
soccumbente sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza delle società convenute verso l'attrice e la soccombenza di quest'ultima verso ' .

P.Q.M.

visto l'art. 281-*quinquies* c.p.c.;

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 15/2/2018 e 4/4/2018 dalla : , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso . , (. e : n . , in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, *contrariis reiectis*:

DICHIARA inammissibile la domanda proposta dall: di condanna della al pagamento in proprio favore della somma di € , oltre agli interessi legali sulla somma di dalla domanda giudiziale al saldo;

DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore della della somma , oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;

RIGETTA le domande proposte dalla s.r.l avverso ;

RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta da / avverso la ;

CONDANNA la al pagamento in favore di , delle spese processuali, che liquida in) per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;

CONDANNA le socie e S , in solido tra loro, a rifondere le spese di lite alla ; che liquida in per compenso professionale ed € per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, li 22/4/2021.

Il Giudice

dr .